

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

LOTTO 2)

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

CIG N. 5607706960

La presente polizza è stipulata tra

ANCONAMBIENTE SPA
Via del Commercio, 27
60131 ANCONA (AN)
C.F. e p IVA 01422820421

e

Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2014
Alle ore 24.00 del :	30/06/2017

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30/06
-------------------------------	--------------

INDICE

1. SEZIONE 1 – DEFINIZIONI.....	1
2. ART. 1.1 - DEFINIZIONI.....	1
3. SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	3
4. ART. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/BUONA FEDE	3
5. ART. 2.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECCORRENZA DELLA GARANZIA.....	3
6. ART. 2.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	3
7. ART. 2.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	3
8. ART. 2.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO	3
9. ART. 2.6 – REVISIONE DEL PREZZO E RECESSO ANTICIPATO IN CORSO DI CONTRATTO.....	3
10. ART. 2.7 – PROROGA IN CASO DI SINISTRO.....	4
11. ART. 2.8 - ALTRE ASSICURAZIONI	5
12. ART. 2.9 - ONERI FISCALI.....	5
13. ART. 2.10 - FORO COMPETENTE.....	5
14. ART. 2.11 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE	5
15. ART. 2.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	6
16. ART. 2.13 - RINUNCIA RIVALSA.....	6
17. Art. 2.14 – REGOLAZIONE DEL PREMIO.....	6

18. ART. 2.15 – CLAUSOLA BROKER.....	6
19. ART. 2.16 - ESTENSIONE TERRITORIALE.....	7
20. ART. 2.17 - COASSICURAZIONE E DELEGA.....	7
21. ART. 2.18 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO:.....	7
22. ART. 2.19 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO.....	7
23. ART. 2.20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI.....	8
24. SEZIONE 3 -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA	11
25. ART. 3.1– OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	11
26. ART. 3.2 – MALATTIE PROFESSIONALI.....	11
27. Art. 3.3 - NOVERO DEI TERZI.....	12
28. ART. 3.4 - ESCLUSIONI	12
29. ART. 3.5 - ESTENSIONI DI GARANZIA.....	13
30. SEZIONE 4 - ULTERIORI GARANZIE SEMPRE OPERANTI	15
31. ART. 4.1 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE.....	15
32. ART. 4.2 - RESPONSABILITA' PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI.....	15
33. ART. 4.3 - DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI ...	16
34. ART 4.4 - RESPONSABILITA' CIVILE INCROCIATA.....	16
35. SOTTOLIMITI/FRANCHIGIE/SCOPERTI	16

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

ART. 1.1 - DEFINIZIONI

Per Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Per Assicurato	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato :</p> <ul style="list-style-type: none">• L'Azienda Contraente;• Le Aziende indicate in ciascun certificato di assicurazione;• tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente / Assicurato di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi comprese le associazioni ricreative ed i loro aderenti.
Per Società	La Compagnia di Assicurazioni
Per Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Per Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Per Indennizzo	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro
Per Somma Assicurata	la somma che rappresenta il limite entro il quale la Società è obbligata a tenere indenne l'Assicurato
Per Franchigia	l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo
Per Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Per Scoperto	la percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Per Cose	sia gli oggetti materiali che gli animali
Per Danno Corporale	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

Per Danni Materiali	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cos
Per Massimale	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
per Annualità Assicurativa	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Per Retribuzione Annuale Lorda	ai fini del conteggio del premio preventivo: quanto i dipendenti assicurati o no all'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, al lordo delle ritenute previdenziali.

Le norme dattiloscritte di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, quindi, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

ATTIVITA' DEGLI ASSICURATI

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente - Assicurato/a nello svolgimento di tutte le attività aziendali previste dallo statuto o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro salvo le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando in Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi, avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dal Contraente/Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali :

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro

€ 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

€ 5.000.000,00 per danni a cose

Responsabilità civile verso i «prestatori di lavoro» (R.C.O.):

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro

€ 3.000.000,00 per ogni persona

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O l'esposizione massima della Compagnia non potrà essere superiore a **€ 5.000.000,00**

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art.1892, 1893, 1894 C.C..

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni siano state fatte in buona fede.

ART. 2.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ed il premio sarà pagato entro 60 giorni da tale data.

Le rate successive devono essere pagate entro le ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza.

Anche le eventuali appendici di variazione/ regolazione / aumento, potranno essere pagate entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di decorrenza.

Se il Contraente non paga entro tali termini la garanzia resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ART. 2.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 2.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 – REVISIONE DEL PREZZO E RECESSO ANTICIPATO IN CORSO DI CONTRATTO

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti", durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- ☐ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,
- ☐ nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente,.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'art. 2.19 Informativa sui sinistri.

ART. 2.7 – PROROGA IN CASO DI SINISTRO

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

ART. 2.8 - ALTRE ASSICURAZIONI

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

ART. 2.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.10 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di appartenenza del Contraente / Assicurato.

ART. 2.11 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2014 e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 30.06.2017.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e la Società è tenuta a rilasciare un apposito certificato di assicurazione da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; tuttavia, qualora la Società abbia concesso una mora di pagamento in deroga all'art. 1901 c.c. 1° comma, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione;
- b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione;
- c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora concesso

il pagamento delle rate o delle annualità di premio successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma, resta regolato dal 2° comma dell'art. 1901 c.c..

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

ART. 2.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.13 - RINUNCIA RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 2.14 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni, a partire dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

ART. 2.15 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Società Marsh S.p.A, Via Ing. Roberto Bianchi, snc - 60131 Ancona - Telefono n. (39) 071. 95 000 09, Telefax n. (39) 071. 95 000 02, in qualità di Broker di Assicurazione del Contraente.

Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono alla suddetta società, la gestione e l'esecuzione della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che gli oneri derivanti dalla gestione del Broker restano a carico della Società e che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite del suddetto Broker.

ART. 2.16 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione RCT viene prestata per i sinistri che avvengano nei paesi membri dell'U.E., mentre la garanzia RCO vale per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.

ART. 2.17 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione sia divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, tenute in caso di sinistro a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, la Compagnia che assumerà la qualifica di Delegataria, dovrà dichiarare di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.

Resta inteso che la Società Delegataria dovrà corrispondere per l'intero gli indennizzi, fermo il suo diritto a rivalersi verso le Coassicuratrici.

ART. 2.18 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO:

In caso di sinistro la Contraente/Assicurato deve, a parziale deroga dell'Art. 1913 C.C., darne avviso scritto alla Società, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando ne abbia avuto la possibilità.

La Contraente/Assicurato è tenuta a denunciare solamente i sinistri per i quali abbia ricevuto una formale richiesta di risarcimento.

La Contraente/Assicurato è tenuta a denunciare alla Società, nei medesimi termini temporali, e per il medesimo tramite, eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)" solo ed esclusivamente:

- a) In caso di sinistro per il quale abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa prevista a norma di legge;
- b) In caso di richiesta di risarcimento, o azione legale, avanzate da parte di dipendenti, o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30/6/1965 n. 1124.

E' comunque data facoltà alla Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta.

Resta inteso che, una volta che la Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

Agli effetti dell'assicurazione resta comunque fermo l'obbligo per la Contraente/Assicurato della comunicazione scritta, appena possibile, sempre direttamente alla Società ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che, anche solo presumibilmente, possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

La Compagnia ha diritto di avere in visione gli atti ed i documenti connessi e conseguenti al sinistro denunciato.

ART. 2.19 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,

2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
 - b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
 - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
 - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
 - f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
 - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
 - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
 - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
 - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
 - k) la data di avvenuto pagamento (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- ☐ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- ☐ rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 2.20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI (in caso di contratto con franchigia gestita dalla Società)

La presente assicurazione prevede l'applicazione di una franchigia pari ad €..... per ogni e ciascun sinistro. La gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza ai sensi dell'art. 1917, 3° comma c.c. sono regolati come di seguito:

la gestione di tutti i sinistri denunciati alla Società, viene svolta dalla Società, applicando una specifica "Procedura sinistri" che dovrà essere concordata con il Contraente.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando l'intesa con lo stesso legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 2.20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI (in caso di contratto con franchigia gestita dal Contraente)

La presente assicurazione prevede l'applicazione di una franchigia pari ad €. per ogni e ciascun sinistro. La gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza ai sensi dell'art. 1917, 3° comma c.c. sono regolati come di seguito:

a) Gestione dei sinistri in franchigia:

la gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, ove la Società non ravvisi il proprio interesse ad assumerne la gestione dandone avviso tempestivamente per iscritto al Contraente, viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato), con oneri economici posti per intero a carico del Contraente.

Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite della franchigia.

In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell'importo della franchigia.

b) Gestione dei sinistri eccedenti la franchigia:

la gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando la specifica "Procedura sinistri" sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

Gli oneri sopra indicati sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede la franchigia, sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

SEZIONE 3 -NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

ART. 3.1– OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

B) Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori d'Opera (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

L'Assicurazione RCO è prestata con applicazione di una franchigia pari a **€. 2.500,00** per ciascun danneggiato.

ART. 3.2 – MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi

dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 3.3 - NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

ART. 3.4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- ❖ da furto;

- ❖ imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n.990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- ❖ derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ❖ di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;

Tanto l'assicurazione R.C.T che l'assicurazione R.C.O., non comprendono i danni:

- ❖ da detenzione o impiego di esplosivi;
- ❖ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- ❖ conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere ;
- ❖ derivanti da amianto ;
- ❖ risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

ART. 3.5 - ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità civile quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del carburante e dell'acqua.
3. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

4. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
5. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
6. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
7. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili)
8. La responsabilità civile derivante dallo svolgimento dei lavori di manutenzione di giardini, parchi, aiuole e verde pubblico in genere, compresa la potatura e l'abbattimento di alberi.
9. La responsabilità civile derivante dalle operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non, il cui uso è consentito dalla Legge, esclusi i danni da inquinamento, salvo quanto previsto al successivo punto 17..
10. La responsabilità civile derivante dal servizio di pulizia dei locali adibiti dall'Assicurato all'attività assicurata con la presente polizza, comprese le aree esterne di pertinenza degli stessi;
11. La responsabilità civile derivante dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
12. La responsabilità civile derivante dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico di immondizie e/o rifiuti in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione e/o navigazione di veicoli e/o natanti a motore. La garanzia comprende inoltre:
 - ❖ la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - ❖ l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
 - ❖ le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti e le lampade votive;
 - ❖ l'attività di verifica degli impianti termici ad uso domestico (di potenza nominale al focolare inferiori a 35 kW) e/o condominiale-industriale (di potenza nominale al focolare superiore a 35 kW);
13. La responsabilità civile durante l'effettuazione della pulizia di strade e pertinenze, piazze, ponti, fossi e canali, piste ciclabili, compresi altresì i danni a terzi causati durante la rimozione di ghiaccio, neve, fango, detriti, dalla pubblica via;
14. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
15. La responsabilità Civile dei dipendenti nella attività effettuata a seguito del Protocollo d'Intesa n°11940 del 11/04/2007 con la Regione Marche in merito al servizio integrato offerto ai soggetti istituzionalmente preposti alla gestione delle Emergenze di Protezione Civile;

16. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n°626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
17. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
18. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
19. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
20. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
21. La responsabilità per danni causati alle cose sulle quali si eseguono lavori e danni alle cose ubicate nell'ambito della esecuzione dei lavori stessi.
22. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
23. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n.990/1969.
24. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

SEZIONE 4 - ULTERIORI GARANZIE SEMPRE OPERANTI

ART. 4.1 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun "prestatore di lavoro", corsista, borsista, stagista, obiettore di coscienza, volontario (a titolo gratuito) per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- alle persone considerate "terzi" (escluso il contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T..
- agli altri "prestatori di lavoro", limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O.

ART. 4.2 - RESPONSABILITA' PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità civile personale degli Amministratori e Consiglieri nonché delle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Azienda, funzioni di

rappresentanza per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

ART. 4.3 - DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

ART 4.4 - RESPONSABILITA' CIVILE INCROCIATA

Essendo il presente contratto stipulato a favore di Società, con denominazione e/o qualifica di assicurato, le garanzie del presente contratto operano per le stesse considerandole terze tra loro, fermo restando che la somma delle eventuali indennità a carico della Società assicuratrice non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.

La Società Assicuratrice, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al diritto di surroga/rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.

SOTTOLIMITI/FRANCHIGIE/SCOPERTI

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta per ogni sinistro di €. **XXXX,XX (XXXXXX)**. Di conseguenza si intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste in polizza – mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie in sede di regolazione annuale del premio della polizza.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno, diversi dai limiti di polizza e dalla franchigia contrattuale sopra pattuita.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Interruzioni e sospensioni di attività	€. 500.000,00.= per sinistro	10% con il minimo di €. 500,00 per sinistro
Danno biologico		€. 2.500,00.= per sinistro
Malattie professionali		Nessuno
Danni a mezzi di trasporto		€. 500,00. per veicolo danneggiato
Danni a cose in consegna e custodia	€. 100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	
Danni da incendio	€. 100.000,00 per sinistro	
Danni da rimozione veicoli	€. 25.000,00 per sinistro	
Danni da inquinamento accidentale	€. 500.000,00.= per sinistro	10% con il minimo di €. 2.500,00 per sinistro

Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€ 1.500,00.= per sinistro
Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 50.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	

Certificato di assicurazione n.

ASSICURATO	ANCONAMBIENTE S.p.A.
INDIRIZZO	VIA DEL COMMERCIO n. 27 – 60131 ANCONA
PARTITA IVA	01422820421
DECORRENZA	30.06.2014
SCADENZA	30.06.2017

ATTIVITA' DEGLI ASSICURATI

A titolo esemplificativo e non limitativo, le principali attività svolte dal Contraente/Assicurato nell'ambito territoriale della Regione Marche, comprendono :

Attività	A) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibiti a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
	B) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
	C) gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento chimico-fisico e/o biologico, impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti-speciali-pericolosi, impianti di term distruttione;
	D) gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio: espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, pulizia mercati comunali, autotrasporto per conto terzi, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge.
	E) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
	F) realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del

	calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
G)	gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
H)	gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
I)	prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;
J)	provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
K)	eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
L)	gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;
M)	accertare le violazioni in materia di rifiuti mediante l'istituzione di ispettori ambientali;
N)	svolgere servizi di gestione affitto e locazione di beni mobili ed immobili di qualsiasi genere e natura.

CALCOLO DEL PREMIO

Il preventivo delle retribuzioni erogate al personale soggetto all'assicurazione INAIL è di **€9.400.000,00** al quale verrà applicato il tasso del _____ al lordo delle imposte.

Il premio lordo anticipato alla firma è pari ad €. _____.

Il premio lordo annuo anticipato rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE/ASSICURATO
